

ATTIVITÀ SINDACALE E ASSICURAZIONE INFORTUNI

ALDO DE MATTEIS*

La sentenza in commento¹ si segnala per il tema affrontato - la protezione infortunistica dell'attività sindacale - e per la soluzione accolta, in relazione alla fattispecie oggetto del giudizio, in termini innovativi rispetto alla giurisprudenza di legittimità antecedente.

La fattispecie: un lavoratore, componente del Consiglio direttivo del sindacato Filca-Cisl e dirigente della RSU di cantiere, designato dal datore di lavoro quale incaricato per la sicurezza ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. a, d.lgs. 626/1994, subisce un grave incidente stradale, dal quale rimane invalido al 50%, nel tragitto di ritorno da una riunione indetta dal medesimo datore, alla quale aveva partecipato in qualità di rappresentante sindacale in regime di permesso sindacale retribuito.

La domanda di rendita Inail, accolta in primo grado, è stata respinta in grado di appello.

Il ricorso del lavoratore è stato accolto dalla Cassazione con la sentenza in commento.

Motivo della decisione: "la partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all'attività dell'impresa, non può certamente dirsi attinente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela".

La sentenza affronta così il cuore dei precedenti argomenti contrari, e sembra accogliere i voti della dottrina più recente, che fa leva sui c.d. poteri proceduralizzati del datore di lavoro.

Ma facciamo un passo indietro.

L'attività sindacale può essere esplicitata attraverso una molteplicità di forme e di soggetti: astensione pura e semplice dal lavoro, come nel caso di sciopero²; attività rappresentative dei lavoratori aziendali a tutela e promozione delle condizio-

* Pres. agg. on. Corte di Cassazione.

1 Cass. civ. sez. lav. 7 luglio 2016, n. 13882, in questa Rivista, 2016, II, 87.

2 Sull'ammissibilità dello sciopero per fini non contrattuali vedi Corte cost. 27 dicembre 1974, n. 290.

ni di lavoro e della sicurezza (riunioni, consultazioni e sopralluoghi con o senza i colleghi rappresentanti della controparte datoriale); attività in favore del sindacato quale persona o soggetto datoriale.

La giurisprudenza anteriore non distingueva, e con posizione ferma e costante escludeva l'occasione di lavoro per l'infortunio durante l'esplicazione di qualsiasi attività sindacale, con la motivazione che questa mira alla tutela di interessi diversi e opposti a quelli del datore di lavoro, e pertanto non è assimilabile all'attività lavorativa, che implica viceversa l'assoggettamento alle direttive dell'imprenditore in vista del raggiungimento del fine produttivo da questo perseguito. In particolare negava rilevanza al diritto dei rappresentanti sindacali, previsto dall'art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300, di frequentare i luoghi di lavoro ai fini della vigilanza sullo stato di attuazione della normativa prevenzionistica³; o alla circostanza che il permesso fosse retribuito, in quanto la retribuzione non è strettamente collegata alla prestazione⁴.

Esclusa *in apicibus* la occasione di lavoro, era ovviamente esclusa la tutelabilità dell'infortunio *in itinere* da o verso un'attività sindacale⁵.

La dottrina viceversa aveva un atteggiamento molto più aperto, fin dai tempi ormai antichi delle commissioni interne di stabilimento. Essa ricomprendeva nell'ambito tutelato gli infortuni che si verificano a lavoratori investiti di funzioni sindacali di azienda, nell'esercizio effettivo di tali attività⁶; gli infortuni occorsi durante le trattative sindacali, specie se riguardanti la propria azienda⁷;

3 Cass. 12 novembre 1984 n. 5711, in *Mass. giur. lav.*, 1985, 30, e *Foro it.*, 1985, I, 2701.

4 Cass. 19 agosto 1982, n. 4684, in tema di permessi retribuiti ex artt. 23 e 30 l. 300/1970, in *Riv. giur. lav.*, 1982, III, 422, con nota di LAMBERTUCCI, *Attività sindacale e infortunio sul lavoro: per una delimitazione della cosiddetta occasione di lavoro in una recente decisione della Corte suprema di Cassazione*, e in *Mass. giur. lav.*, 1983, 164, con note di ALIBRANDI, *Riflessi previdenziali di un infortunio verificatosi durante l'attività sindacale* e MEUCCI, *Pretesa equiparazione dell'attività sindacale all'attività di lavoro nell'impresa*; Cass. 8 novembre 1983, n. 6602, in tema di assemblea ex art. 20 l. 300/1970, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1983, II, 141 e 1984, II, 130, con nota di ALIBRANDI, *Ancora in tema di infortunio verificatosi durante lo svolgimento di attività sindacale*.

5 Cass. 17 febbraio 1996 n. 1220, in fattispecie di incidente stradale occorso ad un lavoratore che rientra al lavoro dopo una assemblea sindacale, in *Riv. giur. lav.* 1997, II, 135, con nota critica di COCUZZA, *L'occasione di lavoro tra vecchie rigidità e nuove esigenze interpretative*; Cass. 4 novembre 1993, n. 10895, in *Foro it.*, 1994, I, 717, in fattispecie di infortunio subito nel tragitto verso l'assemblea sindacale, restando irrilevante che l'assemblea si svolga o meno nel luogo di lavoro; Cass. 2 febbraio 1988, n. 956, ha escluso l'indennizzabilità di infortunio nel tragitto per riprendere il lavoro al termine di uno sciopero, in *Mass. giur. lav.*, 1988, 515, con nota di ALIBRANDI, *Infortunio sul lavoro in occasione di sciopero*; Cass. 25 agosto 1986, n. 5188, ha escluso l'occasione di lavoro nel caso di incidente stradale subito dal lavoratore mentre si reca presso la sede dell'impresa datrice di lavoro per la procedura di consultazione sindacale stabilita per il ricorso alla cassa integrazione, in *Foro it.*, 1986, I, 3018; e in *Mass. giur. lav.*, 1987, 265, con nota di ALIBRANDI, *Infortunio avvenuto in occasione di consultazione sindacale*; Pret. Udine 26 maggio 1978, in *Riv. it. prev. soc.*, 1979, 650 ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore mentre si recava ad una riunione sindacale in regime di permesso retribuito, con nota adesiva di CHIAPPELLI, *Ancora un caso di reclamata dilatazione dell'occasione di lavoro*.

6 MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Padova 1979, 163.

7 ACCONCIA, *L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali*, in *Trattato di previdenza sociale*, vol. IV, *La tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Padova 1981, 91.

perfino per gli infortuni in caso di sciopero auspicava una risposta più articolata, in nome della coscienza sociale e della stessa scienza giuridica⁸.

Erano tempi in cui tutta la drammaticità del problema si disvelava nei casi, non infrequenti fino agli inizi degli anni sessanta, dei familiari superstiti di lavoratori deceduti in manifestazioni a difesa di un livello del salario adeguato.

A livello istituzionale, l'obbligo assicurativo per i lavoratori distaccati per funzioni sindacali era stato sostenuto solo dall'Inail, con onere contributivo a carico dell'organizzazione sindacale⁹.

Tale ultima posizione è stata recepita dalla Corte costituzionale, la quale¹⁰ ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 t.u. 1124, nella parte in cui non include i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali tra i beneficiari della tutela assicurativa, e, rispettivamente, dell'art. 9 stesso t.u., nella parte in cui non prevede, tra i destinatari dell'obbligo assicurativo, le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall'art. 1 del medesimo t.u.

A ben vedere, la pronuncia non riguarda lo specifico dell'attività sindacale, quanto l'obbligo assicurativo a carico di qualsiasi soggetto (nella specie le organizzazioni sindacali) che utilizzi attività rischiosa altrui, a prescindere dal titolo per il quale la prestazione stessa è effettuata¹¹.

Nella stessa ottica Cass. 14085/2000 aveva dichiarato il nesso causale, e quindi la tutelabilità, tra il decesso per infarto e lo stress subito nella intensa attività lavorativa quale dirigente dipendente della Camera del lavoro¹².

In effetti la disciplina previdenziale infortunistica delle organizzazioni di tendenza, quale il sindacato, non conosce le parziali deroghe, per tali enti, alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro (art. 9 t.u. 1124).

8 ACCONCIA, *L'infortunio*, cit., 62; PERA, *Conflitti sindacali e sinistri sul lavoro*, in *Foro it.*, 1958, I, 577; affermava ad es. l'indennizzabilità dell'infortunio sofferto dal lavoratore in fase di sciopero, «per smodata reazione del proprio datore a sue composte richieste di miglioramento economico» (MIRALDI, *Gli infortuni*, 161).

9 Notiziario 23 agosto 1991, n. 48, in *Dir. prat. lav.*, 1991, 40, 2632. In effetti il giudizio di merito, nel corso del quale il Tribunale di Siena aveva sollevato l'eccezione ora accolta dalla Corte costituzionale, era sorto a seguito di opposizione di un'organizzazione sindacale contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su richiesta dell'Inail, per il pagamento dei premi assicurativi relativi a lavoratori collocati in aspettativa e svolgenti presso la stessa organizzazione un'attività protetta (guida di autoveicoli, uso di personal computer e macchine elettriche).

10 Sent. 10 maggio 2002 n. 171, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2002, II, 129, con nota di GAMBACCIANI, *La tutela infortunistica dell'attività sindacale*; *Giust. civ.*, 2002, I, 1772; *Riv. dir. lav.*, 2002, II, 712, con nota di CARO, *La Corte Costituzionale estende la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro al sindacalista in aspettativa*; *Giur. cost.*, 2002, 3024, con nota di PICCININNO, *Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori in aspettativa sindacale e lo sciopero?*

11 «La esigenza di tutelare il lavoro attraverso l'estensione dell'assicurazione obbligatoria comporta la svalutazione del titolo o del regime giuridico in base al quale l'attività sia espletata, tanto da rendere irrilevante la questione circa la definizione della natura del rapporto in virtù del quale il lavoratore in aspettativa agisca nell'interesse dell'organizzazione sindacale, essendo sufficiente riscontrare il suo assoggettamento ad un rischio professionale identico a quello di categorie protette».

12 Cass. 26 ottobre 2000 n. 14085, in *Giust. civ.*, 2000, I, 2813.

La sentenza 171 copre dunque i lavoratori posti in aspettativa non retribuita perché chiamati a coprire cariche sindacali provinciali e nazionali ai sensi dell'art. 31 statuto lavoratori.

Rimangono aperte varie questioni: quella dell'attività in regime di permesso retribuito presso gli organi sindacali, a norma dell'art. 30 st. lav., e cioè attività sindacale in generale, non pertinente all'azienda; quella dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali che svolgono la propria attività sindacale interna all'azienda in regime di permesso retribuito, a norma dell'art. 23 statuto; quella dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti dai medesimi a norma dell'art. 4, quinto comma, lett. a), d.lgs. 626/1994 e art. 18, d.lgs. 23 febbraio 2008, n. 81.

Per i primi la Corte costituzionale ha dichiarato che trattasi di attività episodica non comparabile con l'attività permanente oggetto della sentenza 171, assunta incautamente come parametro dal giudice remittente¹³.

Per tutti gli altri la dottrina più recente¹⁴ è partita dall'argomento posto a base dalla giurisprudenza di legittimità negatoria, e cioè la divergenza di interessi, per osservare che alcune leggi attribuiscono ai rappresentanti dei lavoratori un ruolo organico e concorrente per l'esercizio dei c.d. poteri imprenditoriali proceduralizzati, in una visione non più di esasperata contrapposizione e vetero conflittualità, ma in un certo senso istituzionale, se non proprio partecipativa, e sicuramente cooperativa per l'esercizio dell'impresa, citando le relative fonti normative. Su questa linea sembra attestata la sentenza in commento, quando afferma che "la partecipazione di un rappresentante sindacale ad una riunione che attiene all'attività d'impresa non può certamente dirsi attinente ad interessi diversi da quelli presidiati dalla tutela assicurativa".

La sentenza non riguarda quindi l'attività sindacale in generale, ma, com'è nel ruolo della Corte, la specifica fattispecie sottoposta al suo esame.

Ciò non toglie che la sentenza sia estremamente importante, perché, in tali limiti, segna una apertura miliare sul punto, prima negato, se l'infortunio durante l'attività sindacale, in determinate circostanze, possa essere considerato in occasione di lavoro.

La circostanza che l'infortunio sia avvenuto *in itinere* costituisce un accidente, perché il punto che occorre stabilire è se l'attività fonte dell'iter possa essere considerata in occasione di lavoro.

Il tema infatti non riguarda le persone tutelate (non vi è dubbio che il lavoratore in questione fosse regolarmente assicurato), né i soggetti obbligati (per la stessa ragione), bensì la pertinenza della specifica attività sindacale al lavoro nell'impresa, e cioè l'occasione di lavoro.

¹³ Corte cost. ord. 24 aprile 2003 n. 136.

¹⁴ DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Torino, 1996, 130; nonché, del medesimo A., *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano 2016, 142.

Essa, nel pronunciarsi sulla fattispecie sottoposta al suo giudizio, in senso affermativo, non fa fughe in avanti, ma neppure pone paletti. Ricorda, a conforto della decisione assunta, il lungo percorso espansivo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

In tale *excursus* vi sono germi, quale la protezione del lavoro volontario, passibili di futuri sviluppi in fattispecie diverse, e con diversi criteri, anche contributivi.

Quali sono allora gli ingredienti perché una attività sindacale possa ritenersi in occasione di lavoro?

A nostro sommo avviso, allo stato attuale, e attenendosi alla fattispecie della sentenza in commento, essi sono:

- attività non a titolo individuale, bensì rappresentativa degli interessi dei lavoratori;
- inerente e condizionante la vita aziendale, e riconosciuta come tale da apposita norma di legge o di contratto collettivo (il che implica il riconoscimento datoriale);
- retribuita dal datore di lavoro.

Per l'attività sindacale inerente la singola azienda il discrimine non può essere individuato nella natura dell'interesse perseguito, perché gli interessi in gioco sono compositi, indissolubilmente intrecciati, e difficilmente isolabili: se l'attività sindacale è geneticamente e storicamente rivolta alla tutela delle condizioni di lavoro e a un riparto dei profitti più favorevole, in questo senso antitetica alla parte datoriale, motivata all'opposto dalla massimazione del profitto e dall'orgoglio schumpeteriano, entrambi hanno affidato le proprie sorti economiche e di vita all'impresa, e hanno un interesse comune e concorrente alla sua vitalità e sviluppo¹⁵. Isolare uno dei due interessi, come faceva l'antica giurisprudenza, superata dalla sentenza in commento, appare strabico e arcaico.

La individuazione del discrimine della tutela infortunistica tra le molteplici attività sindacali va dunque ricercata sul piano normativo, e cioè nel ruolo specifico che di volta in volta la legge, espressione dell'interesse comune, o il contratto collettivo, espressivo del riconoscimento datoriale, affidano ai rappresentanti sindacali nella vita aziendale. Ad. es. per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 segg. d.lgs. 23 febbraio 2008, n. 81, tutte le attività elencate nell'art. 50 ineriscono alla vita aziendale; un eventuale infortunio nel corso di una di queste attribuzioni dovrà essere considerato in occasione di lavoro. Così pure per l'eventuale infortunio nel corso di una riunione per l'esame congiunto previsto dall'art. 4 legge 23 luglio 1991, n. 223 quale momento necessario delle procedure

¹⁵ Per la possibilità di combinare i due contrapposti interessi vedi MERCADANTE e SPADA, *Nuove soluzioni per la riduzione del fenomeno infortunistico aziendale: la world class manufacturing coniuga tutela e competitività*, in *Riv. Inf. mal. prof.*, 2015, I, 547.

datoriali per i licenziamenti collettivi¹⁶; conseguentemente sarà in occasione di lavoro l' infortunio *in itinere* nel tragitto per siffatta riunione, e così via.

Quanto all' obbligo retributivo, si tratta di un dato, parimenti normativo, che ricorre sia nella sentenza in esame, sia in tutte le sentenze d'Oltralpe che saranno di seguito citate: da una parte l' obbligo retributivo manifesta l'appartenenza dell'attività al rapporto di lavoro nella sua concezione attuale; dall'altra la necessaria correlata contribuzione costituisce l'aggancio al datore di lavoro, nel cui rapporto previdenziale l'infortunio si iscrive, pur senza sua responsabilità causale, come avviene in numerose altre situazioni, dall'infortunio per colpa esclusiva del lavoratore, a quello per colpa di terzi o di ignoti, come nell' infortunio *in itinere*.

Si deve però avvertire che il dato retributivo non gioca un ruolo essenziale nella giurisprudenza costituzionale, perché nella sentenza affermativa n. 171/2000 esso è assente da parte datoriale, e irrilevante da parte sindacale, mentre è presente nella ordinanza negatoria 136/2003.

Pertanto la sentenza in commento non contrasta con la ordinanza 136, sia per la diversità della fattispecie, sia per la porta lasciata aperta dalla Corte costituzionale all'ulteriore evoluzione del sistema di tutela.

Infine, la sentenza in commento risulta in sintonia con la disciplina legislativa e giurisprudenziale dei Paesi a noi vicini, il che vale quale criterio ermeneutico desunto dallo spazio giuridico comune.

Come negli anni '60 del secolo scorso la tutela dell' infortunio *in itinere* si affermò nei Paesi a modello bismarkiano pressoché contemporaneamente, in alcuni per via legislativa, in altri, come il nostro, per via giurisprudenziale (fino al recepimento in legge a opera dell'art. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38¹⁷), così oggi la tutela infortunistica dell'attività sindacale, come tale o in specifiche espressioni, si va affermando nei diversi Paesi di cultura occidentale con strumenti diversi.

Particolarmente precisa e penetrante la disciplina belga contenuta nell'art. 8 della *loi sur les accidents du travail* d.r. 10 aprile 1971, successivamente modificata, attualmente dall'art. 13 della *loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale* du 25.4.2014, il quale, dopo aver definito l'*accident du travail*, precisa che "Parimenti si ritiene che il lavoratore si trovi sul luogo di lavoro qualora, specificatamente:

- compia, anche fuori dell'orario di lavoro, una missione in qualità di delegato sindacale o di rappresentante dei lavoratori, con l'autorizzazione espressa o tacita del datore di lavoro;
- assista ad una riunione del Consiglio aziendale o del Comitato di sicurezza;

¹⁶ La cui omissione comporta inefficacia del licenziamento collettivo: Cass. 19 maggio 2016, n. 10343.

¹⁷ Per la sua affascinante storia ci sia consentito rinviare a DE MATTEIS cit., 2016, 143 segg.

- assista, con l'autorizzazione espressa o tacita del datore di lavoro, a corsi di formazione che abbiano luogo durante l'orario normale di lavoro"¹⁸.

Il n. 11 dello stesso articolo, dopo aver ricompreso l'infortunio *in itinere* nell'occasione di lavoro, aggiunge, come modificato dall'art. 36 legge 12-22/31 del 1989: il lavoratore che, avendo la qualità di delegato sindacale o di rappresentante dei lavoratori, segue dei corsi di formazione sindacale, dal luogo di residenza o dal suo luogo di lavoro al centro di formazione dove segue i corsi, e viceversa"¹⁹. Anche l'art. 115, n. 2, lett. *b*, de la *Ley General de la seguridad social* spagnola, risalente al Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, dispone che "saranno considerati infortuni sul lavoro quelli occorsi al lavoratore in occasione o come conseguenza del disimpegno di incarichi elettivi di carattere sindacale, come pure quelli occorsi all'andata o al ritorno dal luogo nel quale le funzioni proprie di tali incarichi si svolgono"²⁰.

L'esempio spagnolo è seguito dai Paesi latino-americani che storicamente rientrano nell'orbita linguistica e culturale della madre patria; così, ad es., a norma dell'art. 3 della nuova *Ley de riesgos laborales* 11 luglio 2012 n. 1562 della Colombia, "Sarà considerato come infortunio sul lavoro anche quello occorso durante l'esercizio della funzione sindacale, anche se il lavoratore si trova in permesso sindacale, sempre che l'infortunio avvenga nello svolgimento di detta funzione"²¹. Analogamente l'art. 69, quarto comma, de la *Ley Organica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo* (Lopcyamat) del Venezuela (in *Gaceta Oficial de 26 de julio* 2005) ²².

In Francia l'art. 411-1 del Code de Sécurité sociale 17 dicembre 1985, nel testo vigente al 12 agosto 2016, definisce l'infortunio sul lavoro: "E' considerato

¹⁸ Nel testo originale: "Le travailleur est réputé se trouver également sur le lieu de travail lorsque, notamment:

- il y accomplit une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur. Cette mission peut avoir lieu en dehors des heures de travail;
- s'il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;
- s'il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui sont lieu pendant les heures normales de travail".

¹⁹ Par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversement.

²⁰ "Tendran la consideración de accidente de trabajo... los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejercite las funciones propia de dichos cargos".

²¹ También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función".

²² Se entiende por accidente de trabajo... Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora con ocasión del desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales, así como los ocurridos al ir o volver del lugar donde se ejerciten funciones propias de dichos cargos, siempre que concurren los requisitos de concordancia cronológica y topográfica exigidos en el numeral anterior.

come infortunio sul lavoro, quale che ne sia la causa, l'infortunio avvenuto per il fatto o all'occasione del lavoro a qualsiasi persona salariata o lavorante, a qualsiasi titolo o in qualsiasi luogo..."²³.

La giurisprudenza ritiene in maniera consolidata che in questa definizione rientri anche l'infortunio occorso nelle funzioni sindacali rappresentative degli interessi dei dipendenti dell'impresa presso la quale il delegato svolge le sue funzioni²⁴.

Sembra quindi potersi concludere che la sentenza in commento, nell'affermare che si deve considerare in occasione di lavoro l'infortunio occorso al rappresentante sindacale nello svolgimento di funzioni rappresentative previste dall'ordinamento italiano per l'esercizio dell'impresa, rientri pienamente nel quadro evolutivo della sicurezza sociale nel nostro Paese e in quelli appartenenti al medesimo ambiente giuridico e corrisponda ad un trend interpretativo condiviso da altre Alte Corti europee.

RIASSUNTO

L'Autore analizza la sentenza della Cassazione n. 13882/2016, la quale ha statuito che costituisce attività protetta, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quella di un lavoratore dipendente il quale partecipi, in qualità di rappresentante sindacale in regime di permesso retribuito, ad una riunione attinente all'attività d'impresa.

23 "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

24 *Cour de Cassation, chambre sociale*, 18 settembre 2014, pourvoi n. 13-14435: "le caractère professionnel des accidents survenus par le fait ou à l'occasion des fonctions représentatives est admis, dès lors que celles-ci sont exercées dans les conditions et limites fixées par les textes; que la mission des délégués syndicaux, qui est de représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'article L 411-1" (da sottolineare l'assimilazione tra funzione rappresentativa degli interessi dei lavoratori dell'impresa e dell'istituzione (établissement) per il quale sono stati designati, e cioè del sindacato).

Trattasi di giurisprudenza consolidata:

- *Cass., chambre sociale* 25 mai 1981 *pourvoi* 80-11523, confermando la sentenza di merito, ha ritenuto in occasione di lavoro l'infortunio accaduto ad un lavoratore membro supplente del comitato d'impresa, nel mentre smontava il materiale di una festa organizzata da quest'ultima, dando rilevanza al fatto che: l'attività rientrava nei compiti del comitato d'impresa, ed il tempo del lavoratore era soggetto a retribuzione e contribuzione previdenziale.
- *Cass. chambre sociale* 11 ottobre 1990 *pourvoi* 88-19392 ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l'indennizzabilità di un infortunio *in itinere* accaduto nel ritorno a casa da una riunione del comitato centrale d'impresa, di cui era membro elettivo, perché si trattava di una missione retribuita come tempo di lavoro, *exécutée dans l'intérêt de l'entreprise* (nell'interesse aziendale);
- *Cass., chambre sociale*, 12 juillet 1995 *pourvoi* 92-19122 ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tutela nelle seguenti circostanze: delegato sindacale, incidente stradale nel tragitto per una riunione del consiglio dipartimentale del suo sindacato, che si teneva in un comune diverso dal luogo di lavoro, per discutere il contratto collettivo applicabile in azienda, tempo retribuito, previo avviso al datore di lavoro; circostanze ritenute sufficienti dalla Corte ad istituire un rapporto diretto con il lavoro.

Ne sottolinea la portata innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza di legittimità che negava la protezione infortunistica a qualsiasi attività sindacale, e la sua coerenza con i suggerimenti della dottrina italiana e con il quadro normativo dei principali Paesi europei, ed anche alcuni extraeuropei, a modello bismarckiano, che riconoscono analoga protezione, raggiunta in alcuni per via legislativa ed in altri per via giurisprudenziale, come nel nostro caso.

SUMMARY

The Author analyses judgement no. 13882/2016 of the Court of Cassation, which decreed that the activity of an employee who participates, as union representative on paid leave, in a meeting pertinent to company activities, constitutes protected activity, for the purposes of compulsory insurance against accidents in the work place and occupational disease.

It underlines the innovative capacity of the judgement as compared to the previous legitimacy case-law that refused accident protection for any union activity, as well as its coherence with the suggestions of Italian doctrine and with the Bismarck model of regulatory framework of the main European countries, and even certain non-European countries, which acknowledges such protection, achieved in some countries via legislation and in others via case-law, as in Italy.